

Commercio interno - legislazione

21 agosto 2012

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/1998, n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, dal 24 aprile 1999, per esercitare l'attività di commercio al dettaglio sia in sede fissa che itinerante nelle altre forme previste dalla legge, non è più necessaria l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) in quanto soppresso.

I requisiti morali e professionali (questi ultimi solo relativamente al settore alimentare) previsti dal decreto leg.vo 114/98 per esercitare il commercio al dettaglio, sono effettuati dal Comune, su autocertificazione dell'interessato.

Per l'attività di commercio all'ingrosso, le verifiche d'ufficio su autocertificazione dell'interessato, vengono effettuate dalla Camera di Commercio all'atto dell'iscrizione della ditta nel registro delle imprese.

In applicazione del d.l. citato d.leg.vo 114/98 /v. art. 2), i settori merceologici sono quello alimentare e quello non alimentare.

Per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, essa rimane disciplinata dalla L. 25/8/1991, n. 287, in attesa dell'apposita emananda normativa da parte della Regione Lazio.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 3, comma 1 lettera a) del D.L. 4/7/06, n. 223 convertito con modifiche e integrazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, è stato soppresso l'obbligo dell'iscrizione al REC per coloro che intendono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia la normativa in esame conferma il requisito del possesso del requisito professionale per chi intende svolgere tale attività. Detto requisito si ritiene assolto da parte dell'interessato, qualora in possesso di quello già previsto dalla Legge 287/91 per l'iscrizione al REC e ciò in carenza ed in assenza della relativa emananda normativa regionale, e cioè alternativamente:

il possesso del diploma di scuola alberghiera, ovvero il superamento di un corso specifico svolto dalla Regione, ovvero l'attestato di iscrizione al REC per la attività di somministrazione- questo ultimo ovviamente per coloro che erano iscritti al REC prima della sua soppressione cioè alla data del 3 luglio 2006, ovvero l'attestato del superamento dell'esame di idoneità effettuato presso la Camera di Commercio secondo la previgente normativa.

Per quanto concerne l'attività di commercio per il settore alimentare restano a valere i requisiti professionali previsti dal comma 5 dell'art. 3 del d.leg.vo 114/98 (e cioè corso professionale regionale svolto dalla Regione, esercizio in proprio o come collaboratore, dipendente di una attività commerciale nel settore di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, ovvero essere stato iscritto al REC nell'ultimo quinquennio per il settore alimentare).